

STATUTO

RIMINI FIERA S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA EMILIA 155

Numero REA: RN - 224453

Codice fiscale: 00139440408

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B all'atto N. 154.936/23.177

STATUTO

RIMINI FIERA S.p.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART.1 - Continuità con l'Ente Autonomo Fiera di Rimini e denominazione

1.1. La Società per azioni denominata "**Rimini Fiera S.p.A.**", risulta dalla trasformazione in Società per azioni del preesistente Ente Autonomo Fiera di Rimini, come deliberato dal suo Consiglio Generale il 27/02/2002 in attuazione della Legge Regione Emilia Romagna 25/02/2000 numero 12 ed in conformità della Legge quadro nazionale 11/01/2001 numero 7.

1.2. La Società si pone in continuità con l'Ente Fieristico, in ottemperanza al disposto dell'articolo B, comma 2 lettera a) della Legge Regione Emilia Romagna 25/02/2000 numero 12 e subentra in tutti i rapporti facenti capo ad esso e nel suo patrimonio, compresi i diritti sui segni distintivi e sulle opere dell'ingegno, a norma dell'articolo B, comma 3, lettera c) della medesima legge.

ART.2 - Sede

2.1. La Società ha sede in Rimini, Via Emilia numero 155. L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie e istituire altrove e sopprimere filiali, succursali, agenzie, deposito, magazzini ed uffici purché privi di stabile rappresentanza.

ART.3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

ART.4 - Finalità e Attività della Società

Al fine di promuovere lo sviluppo di manifestazioni fieristiche ed eventi convegnistici che consentano l'incontro fra produttori e utilizzatori di prodotti e/o servizi, attraverso l'utilizzo e la gestione del quartiere fieristico, la Società ha per oggetto le seguenti attività:

4.1. gestione di centri fieristici e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, convegnistici e spettacolistici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi quali servizi tecnici, informatici, promozionali, noleggio di attrezzature, ufficio stampa e centro affari;

4.2. progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;

4.3. organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e relative associazioni di categoria;

4.4. promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio

che per conto di terzi, di attività convegno, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;

4.5. ogni altra attività connessa o complementare alle precedenti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande e alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi;
- attività di allestimenti anche fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand e servizi accessori;
- operazioni di pulizia, facchinaggio e manutenzione, intese quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento di oggetti e materiali;
- attività di gestione di servizi logistici, tecnici, e di supporto relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici, e al montaggio degli stand;
- attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta;
- attività editoriale con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della Legge numero 416/1951 e successive modifiche ed integrazioni;
- attività di vendita di spazi pubblicitari anche all'interno del quartiere fieristico.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività.

Qualora i soci intendessero erogare finanziamenti alla Società, con modalità tali da configurare un'ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; attualmente l'erogazione di finanziamenti dovrà essere effettuata in conformità alla delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio in data 3 marzo 1954, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 numero 355 e salve le eventuali norme integrative e modificative, dai soci iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. La Società potrà inoltre

compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

1) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi;

2) rilasciare garanzie fidejussorie anche a favore di terzi.

Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi a mero titolo esemplificativo:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato;

- lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la Legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in Albi Professionali tutelati dalla legge 23/11/1939 numero 1815 e dalla legge numero 12/1979;

- lo svolgimento di attività di "intermediazione mobiliare" contemplate dalla legge 2 gennaio 1991 numero 1 e dal D.Lgs. 58/1998;

- lo svolgimento di attività che la legge inderogabilmente sottopone a particolari autorizzazioni o abilitazioni relative all'attività bancaria, di credito al consumo e finanziaria riservate ai sensi della Legge 5 luglio 1991 numero 197 e del D.Lgs 1° settembre 1993 numero 385.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART.5 - Capitale

5.1. Il capitale sociale è di Euro 42.294.067 (quarantaduemilioniduecentonovantaquattromilasessantasette) ed è suddiviso in numero 42.294.067 (quarantaduemilioniduecentonovantaquattromilasessantasette) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

5.2. I soci potranno eventualmente erogare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo numero 355/1993 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempre che ciò non costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per le quali valgono le limitazioni indicate all'articolo 4) che precede. I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.

ART.6 - Aumento del capitale

6.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato, in denaro ed in natura, con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

6.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova

emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni dell'articolo 2441 C.C.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoprate nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441, terzo comma, C.C..

Ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, cod. civ. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della società.

ART.7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.3 Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'articolo 2347 C.C..

7.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

7.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.6 A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'articolo 2344 C.C..

ART.8 - Obbligazioni

La Società può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

ASSEMBLEA

ART.9 - Assemblea

9.1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzianti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 C.C..

9.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale. Tuttavia il bilancio può essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 cod. civ..

9.3. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

ART.10 - Convocazione dell'assemblea

10.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, con avviso di convocazione inviato ai soci a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R. spedita almeno 15 giorni prima dell'assemblea, e ricevuta nei termini di cui all'art.2366, terzo comma del codice civile.

10.2. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.3. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.

10.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

ART.11 - Partecipazione alle assemblee

11.1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

11.2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

11.3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la

regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all' assemblea.

ART.12 - Presidenza dell'assemblea

12.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti.

12.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

ART.13 - Deliberazioni dell'assemblea

13.1. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge. Tuttavia per le materie previste al successivo articolo 14, lett. f), g), h) ed i) la deliberazione, sia in prima che in seconda convocazione, sarà assunta con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale.

13.2. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria saranno assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Per la modificazione dell'oggetto sociale, delle finalità della Società e la vendita degli immobili realizzati per ospitare manifestazioni fieristiche e compresi nelle aree a ciò destinate dalla relativa pianificazione urbanistica territoriale, è richiesta una maggioranza qualificata, sia in prima che in seconda convocazione, dei 2/3 del capitale sociale e deve necessariamente essere approvata dai soci Provincia di Rimini, Comune di Rimini, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rimini e Regione Emilia Romagna.

13.3 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

13.4 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

13.5 Le copie del verbale, autenticata dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

ART.14 - Materie riservate all'assemblea ordinaria

14.1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina gli amministratori e tra essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina i membri del Collegio Sindacale ai sensi del successivo articolo 21;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) autorizza, per importi superiori ad Euro 3.000.000, garanzie fidejussorie rilasciate nell'interesse di terzi, fra i quali non si considerano le società controllanti, controllate e quelle sottoposte al medesimo controllo, così

come stabilito ai sensi dell'art.2359, comma 1, n.1) del codice civile;

f) autorizza il trasferimento o la cessione di marchi inerenti ad attività fieristiche;

g) autorizza il trasferimento dell'intero complesso dei beni mobili inerenti l'esercizio dell'attività fieristica, fatto salva la competenza del Consiglio di amministrazione a disporre per i singoli beni mobili;

inoltre l'Assemblea esprimerà il proprio parere al Consiglio di Amministrazione:

h) sulle proposte di acquisizione e di cessione di partecipazioni in altre società aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche nonché ogni altra attività connessa o complementare di rilevante entità e comunque per importi di acquisto o di cessione di partecipazione superiori ad Euro 3.000.000;

i) sulle proposte di partecipazione alla costituzione delle società il cui oggetto sociale rientri in quelli del punto h) che precede, la cui partecipazione risulti di rilevante entità e comunque per importi superiori ad Euro 3.000.000.

14.2. Le previsioni delle lettere f), g), h) ed i) sono statuite in ottemperanza alla disposizione dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della Legge Regione Emilia Romagna 25/02/2000, numero 12.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.15 - Consiglio di Amministrazione

15.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri, anche non soci, nominati dall'assemblea ordinaria - qualora la società non sia quotata in borsa e sia controllata, direttamente e/o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.30.03.2001, n.165 - secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

15.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

15.3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 codice civile:

(i) - il Comune di Rimini ha diritto di nominare numero 2 consiglieri;

(ii) - la Provincia di Rimini ha diritto di nominare numero 2 consiglieri;

(iii) - la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Rimini ha diritto di nominare numero 2 consiglieri;

(iv) - la Regione Emilia Romagna ha diritto di designare numero 1 consigliere.

15.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea ordinaria.

ART.16 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio.

16.1. Il Consiglio può nominare un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

16.2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

ART.17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

17.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., o telex o telegramma o telefax, o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, o telegramma o telefax, o posta elettronica (e-mail), da spedirsi almeno due giorni prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

17.3. Le riunioni del Consiglio sono presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Quando si dovesse riscontrare la contemporanea mancanza del Presidente e del Vice Presidente il soggetto legittimato a presiedere le riunioni del Consiglio sarà il consigliere più anziano di età.

17.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

17.6. E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART.18 - Poteri e competenze del Consiglio. Deleghe.

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

18.2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo:

- (i) l'incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90%;
- (ii) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- (iii) l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della Società;
- (iv) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (v) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- (vi) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Rimini;
- (vii) la costituzione di patrimoni separati.

18.3. Il Consiglio di amministrazione, eccezione fatta per gli atti previsti dall'articolo 2381 C.C., delega le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, anche fra persone estranee alla Società, determinandone i poteri anche di rappresentanza e stabilendo un apposito compenso. Il Consiglio, potrà inoltre nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

ART.19 - Rappresentanza della Società

19.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito delega o procura, nell'ambito dei poteri conferiti.

ART.20 - Remunerazione dei Consiglieri

20.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

20.2. L'assemblea ordinaria dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso agli amministratori delegati;
 - b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe,
- con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa

COLLEGIO SINDACALE

ART.21 - Sindaci

21.1. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, a norma di Legge e - qualora la società non sia quotata in borsa e sia

controllata, direttamente e/o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.30.03.2001, n.165 - secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

21.2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Provincia di Rimini, il Comune di Rimini, e la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Rimini, hanno diritto alla nomina congiuntamente, di numero 1 sindaco effettivo e numero 1 sindaco supplente. Al socio Regione Emilia-Romagna è assegnata la facoltà di designazione del presidente del collegio sindacale.

BILANCI E RELAZIONE SEMESTRALE

ART.22 - Bilancio annuale di previsione e relazione semestrale

22.1. Ogni anno, entro il 30 novembre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci che ne facciano richiesta, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio, accompagnato da una relazione illustrativa dei principali obiettivi che la società intende perseguire per l'anno successivo;

22.2. Ogni anno, entro il 31 agosto, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci che ne facciano richiesta, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel primo semestre, con riferimento agli eventi importanti che si sono verificati e alla loro incidenza sul bilancio semestrale, unitamente ad una descrizione dei principali rischi ed incertezze per i restanti sei mesi dell'esercizio, con indicazione dell'andamento presumibile complessivo dell'intero anno.

ART.23 - Esercizio sociale e bilancio

23.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

23.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge alla formazione del bilancio sociale.

ART.24 - Utili e fondo reinvestimento

Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 5% (cinque per cento), secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. c) della Legge Regione Emilia Romagna 25/02/2000 numero 12 a riserva da utilizzarsi in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche;

c) quanto alla restante parte secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

ART.25 - Revisione legale dei conti

25.1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione.

25.2. L'incarico della revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito, sentito il Collegio sindacale, dall'assemblea dei soci, la quale determinerà il corrispettivo.

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

ART.26 - Scioglimento e liquidazione della società

26.1. Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

ART.27 - Norme finali

La società ritiene suo obiettivo prioritario la prosecuzione del percorso di privatizzazione da attuarsi mediante l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni sul mercato regolamentato o attraverso altri strumenti e modalità.

ART.28 - Clausola arbitrale

28.1. Salvi eventuali limiti di legge, tutte le controversie che dovessero sorgere fra la Società ed uno o più soci, ovvero fra più soci, in relazione alla Società qui costituita verranno risolte tramite arbitrato rituale. Qualora la dispute coinvolga due parti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne, ivi compreso quello che svolgerà le funzioni di presidente.

Qualora la disputa coinvolga più di due parti, e queste spontaneamente si raggruppino in due contrapposti schieramenti aventi interessi e posizioni processuali omogenei e contrapposti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al punto precedente.

Qualora, al contrario, non fosse possibile raggiungere spontaneamente tali raggruppamenti verrà nominato un solo arbitro, che sarà designato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne.

28.2. L'arbitrato avrà sede in Rimini, Via Pani 5, nella sede della Corte Arbitrale delle Romagne. Il Collegio

arbitrale o l'arbitro unico deciderà secondo diritto con procedimento rituale.

ART.29 - Rinvio

29.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: Cagnoni Lorenzo

Enrico Franciosi notaio

=====

